# **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 30 marzo 1988

relativa all'approvazione delle disposizioni di attuazione in Belgio del regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(88/257/CEE)

# LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 778/87 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2990/82, gli Stati membri sono tenuti a comunicare le disposizioni nazionali che intendono adottare per l'attuazione di detto regolamento, disposizioni che devono essere approvate o eventualmente modificate dalla Commissione;

considerando che è opportuno approvare, a determinate condizioni, il progetto trasmesso dal Belgio in data 8 gennaio 1988 relativamente all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2990/82 per il 1988;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CEE) n. 2990/82 in Belgio per il 1988 sono approvate a condizione che i controlli in loco vertano:

- sui quantitativi acquistati e i quantitativi distribuiti;
- sul registro dei beneficiari per accertare il suo costante aggiornamento;
- sul prezzo versato dai beneficiari.

## Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26. (2) GU n. L 78 del 23. 3. 1987, pag. 12.